



DISPENSA TASI



	PAGINA
INTRODUZIONE	1
ESTRATTO NORMATIVO TASI	2
ANALISI DELLE DELIBERE PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO DELLA TASI	14
AVVIAMENTO TECNICO PER GESTIRE LA TABELLA TASI	15
NOTE OPERATIVE IN GESTIONE DELL'ANAGRAFICA DICHIARANTE	22
NOTE OPERATIVE IN GESTIONE DELL'ANAGRAFICA FABBRICATI / TERRENI	22
LA GESTIONE DEGLI OCCUPANTI	26
CALCOLO DELLA TASI	31

INTRODUZIONE :

La legge 147 del 23 Dicembre 2013, meglio conosciuta come legge di stabilità, pone in evidenza la volontà della Pubblica Amministrazione di riordinare il sistema di tassazione locale con il fine di allineare l'Italia ai già consolidati standard europei.

L'attenta lettura del testo normativo con riferimento all'imposta unica comunale, evidenzia che lo sviluppo della stessa, pone le basi su due fondamentali presupposti impositivi: uno legato alla proprietà e trova applicazione nell'IMU con l'esclusione del tributo per la prima casa; l'altro legato alla Service Tax, la tassa per l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali. Il Governo introducendo il concetto di Service Tax, richiama nella sua espressione più marcata il principio di Federalismo Fiscale, ricordando che questa componente di sviluppo della IUC è una imposta locale, che deve essere incassata e gestita dai comuni a fronte dell'erogazione dei propri servizi.

La TASI utilizza la stessa base imponibile dell'IMU e quindi per i fabbricati il valore imponibile corrisponde alla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per il coefficiente 160, 140,80, 65, 55, a seconda della categoria catastale.

La tassazione dei servizi locali prevede a sua volta due articolazioni. Con riferimento ai servizi indivisibili, il contribuente deve corrispondere la TASI, che a differenza dell'IMU viene pagata sia dal proprietario che dall'utilizzatore dell'immobile e come base di calcolo considera il valore catastale. Il Governo pone qui il vincolo di attuazione in riferimento alle aliquote, ricordando che la somma complessiva delle due aliquote (dell'IMU e della TASI) non può superare i limiti prefissati per la sola imposta municipale propria. Quindi, con riferimento alla prima casa per l'anno 2014, si paga solo la tassa sui servizi indivisibili che prevede un'aliquota massima del 2,5 per mille. Per le altre proprietà immobiliari il comune riscuote oltre la TASI anche l'IMU. L'altra articolazione della Service Tax destinata invece a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è denominata TARI ed è calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti prodotti. Quest'ultima viene corrisposta da chi occupa l'immobile. Si ricorda che, per il solo anno 2014, con la conversione in legge del DL 6 marzo 2014 n. 16, il meglio conosciuto "Decreto Salva Roma", è stata data la possibilità, per i comuni, di aumentare l'aliquota prevista per la TASI di uno 0,8 per mille al fine di finanziare la detrazione per l'abitazione principale, quindi l'aliquota sulla prima casa potrebbe raggiungere il 3,3 per mille.

Il comune è chiamato, quindi, ad emanare apposito regolamento per gestire la IUC e con riferimento alla sola TASI dovrà deliberare la disciplina delle riduzioni. Esse devono tener conto anche della capacità contributiva della famiglia. Il comune è tenuto anche ad individuare analiticamente i servizi ritenuti indivisibili e i corrispondenti costi, per i quali la copertura TASI è diretta. L'Ente Locale deve inoltre deliberare anche l'aliquota della TASI che può essere differenziata in riferimento al settore di attività, alla tipologia e alla destinazione dell'immobile; questa scelta deve avvenire entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione.

La disciplina, ricalcando in pieno il percorso evolutivo dell'IMU nell'anno 2013, pone una serie di problematiche pratiche, che i consulenti richiamati al calcolo dell'imposta sono costretti a risolvere con interpretazioni di volontà. Alla data di stesura del presente documento, il pagamento dell'imposta ha visto posticipare la prima scadenza, modificando il contenuto dell'articolo 1 della Legge di Stabilità.

L'approfondimento della materia richiede sicuramente il richiamo alla norma. Di seguito viene esposta in sintesi, la legge di riferimento. Una volta discussa si prenderà atto delle delibere già intervenute in materia.

ESTRATTO NORMATIVO TASI - Legge di Stabilità 2014 (art. 1 c. 639 e ss)

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. **La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.**

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

669. Il **presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati**, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Codice Civile Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
- 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

671. La **TASI** è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. **In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in **multiproprietà e di centri commerciali** integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può **determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013**, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:**

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la **TARI**:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la **TASI**:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette

modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*

690. **La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Codice Civile art. 2729. Presunzioni semplici. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice [c.p.c. 116], il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni [c.c. 1350, 1888, 2721, 2722].

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché, non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario -> Articolo 1 - Legge Finanziaria 2007

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 52. DL n. 446 del 15/12/1997

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) *l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;*
 - b) *qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53;*
 - c) *l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;*
 - d) *il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 13 DL 201 del 2011

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

- b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni recate dal presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4";

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. All'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole "30 settembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";
- b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
- c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013". Restano salve le domande presentate e gli effetti che si sono prodotti dopo la scadenza dei termini originariamente posti dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

Modifiche :

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o

limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è ineducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

comma 380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso

la Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;

3) della dimensione demografica e territoriale;

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;

b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;

c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;

d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;

e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

ANALISI DELLE DELIBERE PER IL CALCOLO ED IL PAGAMENTO DELLA TASI

E' stata divulgata la lista definitiva dei Comuni che hanno deliberato sulla Tasi entro i termini e che possono riscuotere il tributo il prossimo 16 giugno. Si tratta di un elenco di circa 2mila Comuni, dunque circa uno su quattro. Molti Comuni, hanno rinviato la decisione sull'imposta in seguito alle elezioni amministrative che hanno cambiato giunte e consigli comunali. Per i comuni che non hanno deliberato la prima rata dovrebbe slittare a settembre o ottobre, inizialmente se non vi era delibera si applicava l'aliquota base del 1 per mille. Si aspetta comunque una formalizzazione della proroga da parte del MEF, dove si auspica sia anche specificato il termine di pagamento per l'abitazione principale.

Analizzando le delibere, risulta evidente che non sarà semplice effettuare i calcoli: ci sono enti che nell'aliquota IMU 2014 inglobano anche la TASI. In provincia di Torino un sindaco ha stabilito detrazioni per famiglie che hanno fino a otto figli, e naturalmente nel suo paese ne esiste un "raro esemplare". Più fortunati gli abitanti che hanno visto il primo cittadino azzerare l'aliquota. Alcuni Comuni propongono formule di calcolo per le detrazioni, altri invece gestiscono la detrazione in base a scaglioni di rendita. Alcuni Comuni prevedono la detrazione con riferimento alla rendita che risulta dalla somma dell'abitazione e della pertinenza, in altri invece la rendita di riferimento è solo quella dell'abitazione principale. Altri enti regolano la propria detrazione in base al reddito della famiglia, facendo riferimento all'ISEE, altri stabiliscono anche aliquote differenti sempre in base al reddito. Molti Comuni preferiscono gestire il numero di residenti, concedendo aliquote e detrazione particolari agli alloggi con singoli occupanti. Le detrazioni per i figli sono soggette ad alta creatività; si passa da diversi limiti di età a diverse condizioni fisiche; variano sicuramente gli importi e i limiti massimi di detrazione. In alcuni casi le detrazioni si sommano, in altre non risulta possibile. Molti comuni per le detrazioni hanno deliberato degli importi, altri comuni hanno deliberato invece percentuali di abbattimento dell'imposta. Si potrebbe continuare ad oltranza.

Questo caos impositivo implica una difficile linea operativa per coloro che tendono ad automatizzare il sistema. Gestire tutte le singole casistiche non è pensabile.

Di seguito viene dettagliato il procedimento tecnico per gestire la TASI. Il programma è in via di sviluppo e sono in lavorazione ulteriori modalità di calcolo delle detrazioni. Ad oggi, laddove non è possibile determinare l'imposta o la detrazione, è necessario intervenire in modalità manuale ed introdurre gli importi.

Il programma gestisce le delibere TASI con gli stessi presupposti operativi delle aliquote IMU; ad oggi non è stato rilasciato tale aggiornamento. Se l'utente vuole calcolare l'imposta deve caricare le aliquote e le detrazioni in modalità manuale.

AVVIAMENTO TECNICO PER GESTIRE LA TABELLA TASI

Si precisa che il prodotto (TASI) è soggetto a licenza d'uso n° 1086 che attiva tutte le funzioni relative alla procedura.

Se non si è in possesso della banca dati delle aliquote TASI, fornita da Assosoftware (alla data scrivente la banca dati non è stata distribuita), per eseguire il calcolo dell'imposta in base alle aliquote deliberate, bisogna provvedere ad inserire i **dati manualmente** nell'apposita tabella.

In assenza dei valori in tabella e con la casella vuota **“Comuni senza delibera : calcola acconto TASI con aliquota base”** (presente in TABIMU) non avverrà nessun tipo di calcolo. La gestione segue il comunicato del MEF.

- ▼ Personalizzazione IMU
- Generale
- Flag IMU

Generale

Minimo versamento IMU	12,00
Aliquota ordinaria	7,60
Aliquota abitazione principale	4,00
Detrazione abitazione principale	200
Aliquote calcolo acconto	Usa aliquote anno precedente ▼
Comuni senza delibera: calcola acconto TASI con aliq.base(1x1000) <input type="checkbox"/>	

Se la casella è valorizzata con **X** il calcolo della TASI viene eseguito per tutti i soggetti con aliquota standard del 1 per mille con esclusione dell'abitazione principale. Questa gestione equivale ad escludere la proroga di Giugno.

Comuni senza delibera: calcola acconto TASI con aliq.base(1x1000)

Tale gestione si integra con la verifica delle date di delibera, che vengono gestite in tabella TASI.

La tabella “Aliquote TASI” è gestibile dalla tabella “Aliquote IMU” tramite il tasto posizionato in basso alla maschera, presente da sempre, all'interno dell'anagrafica dei comuni (ANACOM).

ANACOM - DIREDD14 - Gestione archivio comuni d'Italia

Codice catastale comune: H211 RECANATI

Dati anagrafici: Uffici del comune

Descrizione comune	RECANATI		
Sigla provincia	MC	MACERATA	K-MARCHE
Numero zone censuarie	<input type="text"/>		
Prefisso telefonico	071		
C.A.P.	62019		
Codice stato estero	<input type="text"/>		
C/C Esattoria comunale	<input type="text"/>		
Cod. Comune/Provincia ISTAT a 103 prov.	044	043	
Cod. Comune/Provincia ISTAT a 107 prov.	044	043	
Cod. Comune/Provincia ISTAT a 110 prov.	044	043	
Cod. Comune/Prov. VERSAMENTI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Comune di versamento I.C.I.	<input type="text"/>		
Codice ufficio registro	R9L		
Data cessazione	<input type="text"/>		

IMU/ICI/TASI

Conferma
Varia
Annulla
<Ind.
Av.>
Uscita

La tabella TASI prevede la stessa logica operativa della tabella IMU, con alcune particolarità legate alla TASI stessa, ad esempio le date di delibera e di pubblicazione.

Se le date non sono visualizzate (come nell'esempio sopra), la procedura intende la delibera successiva al 23/05 e quindi non ne tiene conto ai fini del calcolo dell'acconto. Se le date sono presenti, per poterne gestire il calcolo entrambe devono rientrare nei tempi indicati dalla legge, ovvero delibera entro il 23/05 e pubblicazione entro il 31/05. Se non viene rispettata una delle due date il calcolo non prende in considerazione le aliquote deliberate.

Data Delibera	23/05/2014
Data Pubblicazione	31/05/2014

CALCOLIAMO LA TASI CON LE ALIQUOTE DELIBERATE

Data Delibera	26/05/2014
Data Pubblicazione	30/05/2014

NON CALCOLIAMO LA TASI CON LE ALIQUOTE ANCHE SE PUBBLICATE

Nel caso in cui fosse presente una sola data, la procedura legge le aliquote in delibera, solo se la stessa rientra nel limite.

Data Delibera	
Data Pubblicazione	31/05/2014

CALCOLIAMO LA TASI CON LE ALIQUOTE DELIBERATE

Data Delibera	24/05/2014
Data Pubblicazione	

NON CALCOLIAMO LA TASI

Si ricorda che in assenza di date, ma con l'indicazione "X" nella casella "**Comuni senza delibera : calcolo acconto TASI con aliquote base**", descritto in precedenza in TABIMU, il calcolo dell'acconto avverrà per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale, con aliquota base (1 x mille).

La procedura segnala sempre la mancanza delle date di delibera, con messaggio, all'uscita della tabella.

La tabella TASI è stata suddivisa in riquadri :

- Aliquote ordinarie
- Aliquote personalizzate
- Detrazioni per figli, rendita e reddito

Nella sezione delle **ALIQUOTE ORDINARIE** sono gestite le aliquote maggiormente utilizzate dai comuni, dove viene veicolato il versamento dell'imposta in base alla tipologia dell'immobile. Per le fattispecie comuni è possibile associare in automatico l'immobile tenuto conto del campo "UTILIZZO" e delle altre informazioni presenti in GESIMM. Per consentire il richiamo dell'aliquota TASI sull'immobile, è stata predisposta una lettera dell'alfabeto per le varie nomenclature che saranno poi associate nella tipologia TASI. La casella Tipologia TASI è presente in anagrafica immobili nella sezione dei dati soggettivi del dichiarante. (Stessa posizione della casella Tipologia IMU).

	Aliquote Ordinarie	% Base	% Comu	Detraz	% Occup	Z
O	Ordinaria	1,00				
P	Abitazione principale					
T	Abitazione princ.'di lusso'					
Q	Anziani res.Case di riposo					
L	Locati					
V	Locati con contr.agevolato					
R	Rurali strumentali					
B	Locati abitaz.principale					
U	Concessi ai familiari					
E	Aree edificabili					
Z	Locato Ab.Pri.contratto Agev.					
M	Immobili Soggetti IMU					
H	Cittadini italiani non resid.					

Esenzione TASI

Tipologia TASI

Nessuna

Ordinaria

TASI	
S	Standard
O	Ordinaria
P	Abitazione principale
T	Abitazione princ.'di lusso'
Q	Anziani res.Case di riposo
U	Concessi ai familiari
M	Immobili Soggetti IMU
H	Cittadini italiani non resid.
C	Assegnatario ex casa Coniug.
Y	Residenze Forze Armate

Nella sezione delle Aliquote Ordinarie la prima colonna è riservata alle "Tipologie Teamsystem", mentre nella seconda e terza colonna vengono esposti i "Codici" e "Sottocodici" della banca dati Assosoftware, se è stato eseguito l'aggiornamento della stessa. Alla data di redazione del presente documento tale banca dati non è ancora stata rilasciata. L'aggancio delle tipologie ai codici e sottocodici avviene automaticamente in fase di aggiornamento e successivamente possono essere variate dall'utente laddove le tipologie automatiche non siano esaustive.

Successive alla tipologia, sono presenti le colonne che indicano :

% Base	% Comunali	Detraz	% Occupanti
1,00	1,00	N	15,00
Riservata all'aliquota Base deliberata dallo Stato.	Riservata all'aliquota deliberata dal Comune	Riservata all'eventuale codice di detrazione (N, 1-9, S) definito nel riquadro Detrazioni.	Indicare la % degli occupanti se il comune prevede % diverse in base all'utilizzo.

La colonna finale definita "Zero" prevede la barratura per i comuni che hanno previsto, per determinate tipologie di immobile, l'azzeramento dell'aliquota TASI.

Con riferimento alla colonna "% Occupanti", quest'ultima non deve essere utilizzata se il comune ha deliberato una sola percentuale di addebito per tutti gli occupanti diversi dal proprietario. In questo caso la % deve essere indicata nell'apposito spazio riservato, in mancanza del valore la procedura calcola il 10% (percentuale minima).

% Occupanti	<input type="text"/>	←	Min. Vers. Rata	<input type="text"/>	Min. Vers. Totale	<input type="text"/>	Data Delibera	24/05/2014
Min. Vers. Rata	<input type="text"/>		Data Vers. Acconto	<input type="text"/>	Data Vers. Saldo	<input type="text"/>	Data Pubblicazione	<input type="text"/>
Data Vers. Acconto	<input type="text"/>						Data Aggiornamento	<input type="text"/>
							Data Variazione	<input type="text"/>

Gli automatismi di aggancio aliquota, sulla base del campo utilizzo e sulla base delle informazioni presenti in GESIMM, sono funzionanti per le seguenti voci riferite al fabbricato :

- ABITAZIONE PRINCIPALE:** Utilizzi -> 1 principale; 5 pertinenza; 6 Ab. Principale + Attività; 11 Ab. Principale locata a libero mercato; 12 Ab. Principale locata a canone convenzionato.
- ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO** con categorie (A1,A8,A9): Utilizzi -> 1 principale; 2 pertinenza; 6 Ab. Principale + Attività; 11 Ab. Principale locata a libero mercato; 12 Ab. Principale locata a canone convenzionato.
- LOCATI:** Utilizzi -> 3 Locata; 4 Equo canone; 14 Locato in Abruzzo.
- LOCATI CON CONTRATTO AGEVOLATO:** Utilizzo -> 8 Locato in comune con alta densità.
- ORDINARIA:** per tutte le altre casistiche.

In riferimento ai terreni, in automatico viene associata l'aliquota delle aree fabbricabili, mentre le tipologie gestibili sono :

- O -> Ordinaria
- L -> Locati
- E -> Aree edificabili
- M -> Immobili soggetti ad IMU

Per le restanti tipologie dei terreni non vi è nessun automatismo e occorre quindi intervenire a mano nell'immobile ed indicare la lettera in base alla tipologia da applicare.

Al fini di agevolare l'associazione della nuova Tipologia TASI all'interno dei singoli immobili, viene presa in considerazione la già presente Tipologia IMU; infatti, in automatico, al primo ingresso nell'anagrafica immobile, oppure la prima volta che si esegue il calcolo TASI, viene riportata nel campo Tipologia TASI la stessa qualifica presente nel campo Tipologia IMU, purché quest'ultima sia valorizzata con una delle seguenti casistiche:

- Q = Anziani residenti in casa di riposo
- R = Rurali strumentali
- H = Cittadini italiani residenti all'estero
- C = Assegnatario dell'ex casa coniugale
- U = Concesso in uso gratuito
- W = Coop (solo per la tipologia equiparata all'abitazione principale)
- J = Alloggi sociali (solo per la tipologia equiparata all'abitazione principale)
- Y = Residenze Forze Armate (solo per la tipologia equiparata all'abitazione principale)

Le tipologie che in automatico sono trasferite dal campo IMU al campo TASI, per i terreni sono :

- O = Ordinaria
- L = Locati
- E = Aree edificabili
- M = Immobili soggetti ad IMU

In questo modo si limita l'indicazione della tipologia TASI nelle sole situazioni meno comuni. **Si ricorda comunque che l'attenta verifica della tabella, in relazione alla delibera comunale, è raccomandata all'utente che si appresta ad eseguire i primi calcoli, viste le molteplici casistiche che si possono gestire.**

La casella riferita alla **Delibera** viene barrata nel caso in cui per il comune in visualizzazione sia presente la delibera comunale in materia TASI.

Comune H211 RECANATI 2014 Delibera Usa Detrazioni particolari per aliq. Personalizzate

La casella **Usa detrazioni particolari per aliquote personalizzate** viene barrata in presenza di detrazioni TASI deliberate dal Comune per fabbricati appartenenti a particolari categorie o possedute da determinati contribuenti.

In tale impostazione al fabbricato si applica l'aliquota "Utilizzi particolari" e la relativa detrazione.

Altro riquadro presente nella tabella TASI è riferito alle **Aliquote personalizzate**: l'utente può indicare le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate per determinate categorie di contribuenti o per particolari condizioni oggettive.

			Aliq. Personalizzate	Detrazione	% Aliquota	% Occu
1						

Nella griglia sopra esposta, oltre alla descrizione dell'aliquota, va inserita la percentuale e l'eventuale codice (N, 1-9) di detrazione particolare deliberata. La gestione della detrazione è attiva solo se barrato il flag **Usa detrazioni particolari per aliquote personalizzate**.

Nella colonna "% Occupanti" bisogna applicare la stessa logica descritta prima per il riquadro delle aliquote ordinarie, quindi l'indicazione avviene solo se il comune ha deliberato percentuali diverse sugli utilizzi particolari.

Nell'immobile soggetto ad aliquota personalizzata, va indicato in anagrafica nel campo "Tipologia TASI", il codice con la quale abbiamo inserito l'aliquota particolare, utilizzando i righe da 1 a 9.

			Aliq. Personalizzate	Detrazione	% Aliquota
1			Immobile in ristruttur.		0,80

Tipologia TASI (0,80) Immobile in r

Nella parte centrale della Tabella TASI ci sono anche altre gestioni, in analitico possiamo impostare :

% Occupanti	<input type="text"/>	Data Delibera	<input type="text"/>
Min. Vers. Rata	<input type="text"/>	Min. Vers. Totale	<input type="text"/>
Data Vers. Acconto	<input type="text"/>	Data Vers. Saldo	<input type="text"/>
		Data Pubblicazione	<input type="text"/>
		Data Aggiornamento	<input type="text"/>
		Data Variazione	<input type="text"/>

La "% Occupanti" che, come visto è un dato alternativo alla medesima percentuale spiegata nella griglia delle aliquote, va compilata solamente se il Comune ha deliberato un'unica % per tutti gli occupanti diversi dal proprietario. Le caselle riferite alle date di Delibera e di Pubblicazione sono già state illustrate e vengono utilizzate ai fini del calcolo dell'acconto. La **"Data Aggiornamento"** evidenzia il periodo in cui sono stati aggiornati i dati della Delibera, mentre la **"Data**

Variazione” (che normalmente risulta non compilata) viene riportata solo nel momento in cui l'utente modifica o inserisce aliquote nelle tipologie assegnate.

Con riferimento ai dati di versamento, si gestiscono i campi “Minimo versamento rata” e “Minimo versamento totale”, i quali si utilizzano se le delibere comunali prevedono dei minimi di versamento diversi da quelli previsti dalla normativa nazionale, che in mancanza di specifiche da parte del legislatore, si considerano come quelli dell'IMU. Pertanto l'importo minimo di default è pari a 12 euro e sarà uguale per tutti i comuni se non sono stati valorizzati questi importi in tabella. L'importo minimo di default viene modificato dalla **TABIMU**, nella sezione Generale

La “Data Versamento Acconto” e “Data Versamento Saldo” vengono compilati solamente se il comune ha deliberato per i versamenti TASI delle scadenze diverse da quelle istituzionali (16/06 e 16/12). Se le scadenze sono allineate agli standard i campi possono essere lasciati senza valore (bianchi), viceversa si indica la data recepita in delibera in modo che la gestione del modello F24 generi i tributi nelle scadenze prestabilite.

Nel campo “Detrazioni figli” bisogna indicare la detrazione che il comune ha deliberato per ciascun figlio. L'importo indicato viene poi riportato in automatico all'interno del prospetto “Familiari per TASI” in GESIMU4. (La detrazione può comunque essere modificata manualmente nel prospetto stesso).

La sezione delle “Detrazioni” si utilizza per inserire le detrazioni TASI “particolari” deliberate dal Comune, si può inserire sia una detrazione ad importo che una detrazione a percentuale di abbattimento dell'imposta stessa.

	Descrizione	Detr.Base	Detrazione	% Abb.
N	Normale			
1				

Nel riquadro delle “**Detrazioni a Scaglioni**” si compila quando il Comune, oltre ad aver deliberato delle detrazioni normali (lettera N della tabella sopra) o particolari (numeri da 1 a 9 della tabella sopra), ha deliberato delle detrazioni a scaglioni (lettera S).

Tipo di scaglione			
<nessuna selezio		<nessuna selezio	
Rendita	Reddito	Importo	% Abb.

La prima operazione da eseguire per impostare questo tipo di detrazione è quella di definire la “Tipologia di scaglione”. Gli scaglioni selezionabili sono :

Tipo di scaglione		<nessuna selezio
Rendita		<nessuna selezione>
		Rendita
		Reddito
		Misto

In base alla scelta eseguita si deve compilare la tabella sotto. Se la tipologia è mista gli scaglioni di detrazione tengono conto sia della Rendita che del Reddito e abbiamo quindi detrazioni a scaglioni di Rendita con un limite di reddito. Vediamo nel dettaglio alcune casistiche :

- **DETRAZIONI PER SCAGLIONI DI RENDITA :** La detrazione varia a seconda della rendita dell’immobile (si parla di rendita non rivalutata), viene valorizzata la colonna Rendita per gli scaglioni e le colonne “Importo” o “% di abbattimento”.

Tipo di scaglione			
Rendita		<nessuna selezio	
Rendita	Reddito	Importo	% Abb.
500,00		300,00	
1.000,00		280,00	
1.500,00		250,00	

- **DETRAZIONI PER SCAGLIONI DI RENDITA E LIMITE DI REDDITO :** La detrazione varia in base alla rendita ma anche in base ad un tetto massimo di Reddito che nello specifico si potrà scegliere dal combo box successivo al “Tipo scaglione”.

Tipo di scaglione			
Rendita		<nessuna selezio	
Rendita	Reddito	Importo	<nessuna selezione>
500,00		300,00	Reddito complessivo
1.000,00		280,00	Reddito imponibile
			Altro

Se indichiamo il “Reddito complessivo” la procedura controlla il rigo RN1, viceversa la scelta “Reddito imponibile” controlla il rigo RN4. La scelta “Altro” (prevista ad esempio in caso di Reddito ISEE o Reddito del nucleo familiare) attiva il campo seguente al combo box, dove inserire il limite di reddito prefissato. A tale proposito la procedura legge il nuovo campo inserito nell’anagrafica del contribuente nel folder “Versamento/Telematico” per verificare la detrazione.

Detrazione TASI	<input type="text"/>
EsenteTASI	No
Reddito per TASI	<input type="text"/>

- **DETRAZIONI PER SCAGLIONI DI REDDITO :** La detrazione varia considerando il reddito dell’immobile e viene controllato il rigo RN4. Si compila quindi la colonna Reddito assegnando di conseguenza la detrazione o la percentuale di abbattimento.

Tipo di scaglione			
Reddito		<nessuna selezio	
Rendita	Reddito	Importo	% Abb.
	15.000,00	400,00	
	25.000,00	350,00	

- **DETRAZIONI PER SCAGLIONI DI RENDITA E REDDITO :** La detrazione è assegnata tenendo conto sia della Rendita che del Reddito, la procedura nel campo scaglione ha l’indicazione Misto. Tale configurazione permette

di inserire sia gli scaglioni di "Rendita" che di "Reddito". La procedura verifica prima la rendita e il rispettivo scaglione e successivamente verifica se il reddito imponibile rientra nel reddito associato allo scaglione.

Tipo di scaglione Misto			
Rendita	Reddito	Importo	% Abb.
300,00	15.000,00	500,00	
500,00	25.000,00	450,00	

IMPORTANTE : Se la detrazione deve verificare il rigo RN1 o RN4, prima di eseguire il calcolo TASI è necessario calcolare il quadro RN, l'ideale sarebbe aver chiuso la Dichiarazione dei Redditi. In assenza del quadro RN compilato la procedura non assegna alcuna detrazione.

NOVITA' OPERATIVE IN GESTIONE DELL'ANAGRAFICA DICHIARANTE

Le novità operative partono dal folder "Versamento/Telematico" dove sono stati inseriti alcuni nuovi campi :

<p>Detrazione TASI : Nella casella Detrazione TASI vanno indicate le ulteriori detrazioni particolari indicati nella tabella TASI con i codici 1-9.</p> <p>Esente TASI : va indicato N qualora il contribuente sia totalmente esente dall'imposta (esempio se il reddito dichiarato ai fini ISEE è esente dall'imposta.)</p> <p>Reddito per TASI : Si indica il reddito non deducibile dal modello unico, che la procedura controlla ai fini dell'applicazione della detrazione.(esempio reddito ISEE)</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">Dati anagrafici Dati contribuente Versamento/Telematico</p> <p>- Versamento</p> <p>Compensazione verticale: <input checked="" type="radio"/> Come da tabella <input type="radio"/> Primo acconto IRPEF/IRAP <input type="radio"/> Entrambi <input type="radio"/> Nessuno</p> <p>Compensazione tributi IRAP distinta da tributi Unico <input type="checkbox"/> <</p> <p>Blocco compensazione <input type="checkbox"/> <</p> <p>Detrazione IMU <input type="text"/> 🔍</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> <p>Detrazione TASI <input type="text"/> 🔍</p> <p>EsenteTASI <input type="text" value="No"/></p> <p>Reddito per TASI <input type="text"/></p> </div> </div>
---	--

NOVITA' OPERATIVE IN GESTIONE DELL'ANAGRAFICA FABBRICATI / TERRENI

L'anagrafica dei Fabbricati ha visto introdurre alcuni nuovi campi utili alla gestione dell'imposta sui servizi indivisibili. Nel folder dell'Anagrafica tra i dati di testata è stato inserito il flag "Tasi" che deve essere barrato affinché venga gestito il calcolo per l'immobile in selezione. Per default tale flag è automaticamente attivato su tutti gli immobili di nuovo inserimento o provenienti da conversione dell'anno precedente. L'utente deve provvedere manualmente a rimuovere il flag qualora per l'immobile in selezione non si voglia gestire la TASI, esempio un immobile destinato ad usi culturali.

Anagrafica	Totali IRPEF	Totali IMU	Situazione Modello IMU	Totali TASI
Data Acquisto/Attivazione	<input type="text" value="01/01/2001"/>	<input type="checkbox"/> Attivazione	Tipo Fabbricato <input checked="" type="checkbox"/> IRPEF <input type="checkbox"/> Nuda Prop. <input type="checkbox"/> MOD 2013 Stampato <input type="text"/> Pertinenza dell'Imm. 🔍	
Data Vendita/Disattivazione	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Disattivazione	<input checked="" type="checkbox"/> IMU <input checked="" type="checkbox"/> TASI <input type="checkbox"/> MinilMU versata	

Nella griglia degli utilizzi sono state inserite delle colonne di riferimento per le indicazioni TASI, i campi in questione sono la tipologia e le aliquote.

Tipologia TASI	TASI Acconto	TASI Saldo
N-Ordinaria	1,00	1,00

Le gestioni di tali informazioni sono eseguite dalla tipologia TASI, presenti nella sezione dei dati soggettivi dell'immobile. Nella stessa sezione è stato inserito il campo "Esenzione TASI" che va gestito manualmente con l'indicazione **E** (E=esente) se l'immobile che stiamo visualizzando non deve essere assoggettato all'imposta.

Da data / A data		Esenzione IMU	Nessuna	Residenti x detr.	
Utilizzo	9 Altri utilizzi	Esenzione IMU ap		% IMU Accon	9,90 Ordinaria
Quota / Ced.Secca	100,00 No Cedolare	Tipologia IMU	N Ordinaria	% IMU Saldo	9,90 Ordinaria
Canone Locazione		Tipologia IMU ap	N Standard	% TASI Accon	1,00 Ordinaria
<input type="checkbox"/> Estremi Contratto	<input type="checkbox"/> Stesso comune Abit.Principale	Esenzione TASI	Nessuna	% TASI Saldo	1,00 Ordinaria
Casi Particolari		Tipologia TASI	N Ordinaria		

Il campo della Tipologia TASI in alcuni casi viene associato in automatico, prendendo in considerazione il codice "Utilizzo", scegliendo il quale vengono assegnate in automatico le % dell'aliquote TASI per il saldo e per l'acconto. Le percentuali possono essere visualizzate cliccando nell'apposito tasto posizionato di fianco al campo di riferimento; procedimento già conosciuto per visualizzare le aliquote IMU.

La gestione del calcolo per il singolo fabbricato, avviene dal folder TASI.

La maschera espone un riepilogo dei dati TASI dell'anno in gestione. **Per poter variare quanto calcolato in automatico si può agire tramite il flag "Calcolo Manuale" che ci permette di entrare in variazione della griglia ed agire sugli importi.**

<input checked="" type="checkbox"/> Calcolo Manuale	di cui figli		
	Eccedenza Detrazione		
	Altri Fabbricati	1.141,824	1.141,824
	Rurali Strumentali		

La griglia delle rate si divide in due sezioni, rispettivamente la prima e la seconda rata dell'imposta, il dettaglio viene poi suddiviso tra le varie tipologie abitative.

Proprietario	I° Rata	II° Rata
Abitazione Principale		
Pertinenza Ab.Principale		
Detrazione		
di cui figli		
Eccedenza Detrazione		
Altri Fabbricati	1.141,824	1.141,824
Rurali Strumentali		
Detrazione Altri		
Eccedenza Detrazione Altri		

Il rigo delle "Detrazioni", sempre suddiviso fra prima e seconda rata, è reso analitico nell'indicazione della detrazione spettante ai figli che viene evidenziata nella riga sotto. Quindi nel campo "Detrazione" confluiranno le **detrazioni totali**, nella riga sotto viene evidenziato l'importo relativo ai figli e già compreso nel campo sopra.


Vi è poi la possibilità di variare le detrazioni calcolate in automatico, potendo operare tramite la sezione "Detrazioni Manuali". Questa funzione è utile quando il comune delibera delle detrazioni non gestite dalla procedura. In questa griglia inserendo manualmente un importo, si agisce direttamente nelle caselle interne della griglia delle rate.

Proprietario	I° Rata	II° Rata	Detraz.Manuali	I° Rata	II° Rata
Abitazione Principale	3.644,120	3.644,119	Detrazione Ab.Pr	80,000	
Pertinenza Ab.Principale			Detrazione Altri		
Detrazione	80,000		<input type="checkbox"/> Forza Riparto Occupanti		
di cui figli			Imposta Detrazion		
Eccedenza Detrazione			Girati agli occupanti (R1)		
Altri Fabbricati			Girati agli occupanti (R2)		
Rurali Strumentali					
Detrazione Altri					
Eccedenza Detrazione Altri					
			TASI	3.564,120	3.644,119

La detrazione spettante ai figli viene visualizzata e gestita dal tasto "Anagrafica Familiari", utilizzato per il calcolo nelle abitazioni principali e nelle pertinenze, se il Comune ha deliberato degli abbattimenti per i familiari dimoranti.

L'emanazione delle detrazioni è determinata a livello locale e non vi è alcuna norma statale che disciplina delle tipologie comuni. Non essendo quindi possibile prevedere ogni situazione deliberata, spetta l'utente inserire nel prospetto i singoli familiari che hanno diritto alla detrazione, sulla base della delibera comunale. **Nessun controllo è previsto dal software che calcolerà la detrazione su tutti i familiari caricati dall'utente, senza (per esempio) effettuare il controllo dell'età che si gestiva invece nell'IMU. (detrazione per figli che hanno meno di 26 anni).**

- Alliquote TASI
- Anagr.Occupanti
- Anagr.Familiari



Il prospetto dei familiari ai fini TASI, se gestita la procedura **DIREDD13** viene ripreso in automatico e riportato così come si era gestito l'anno scorso dal prospetto "Familiari per IMU".

Se non abbiamo gestito tale prospetto, la prima volta che richiamiamo la gestione dei familiari TASI, le anagrafiche dei figli e le quote di detrazione possono essere prelevate dal prospetto dei familiari a carico rispondendo **Si** al messaggio rilasciato dalla procedura.

Da verificare

Prelevare la quota dal
prospetto familiari ?

Si
No

ANA740

Se rispondiamo **NO** il prelievo si limiterà a riportare le sole anagrafiche dei figli senza le relative quote di detrazione.

Oltre alle informazioni anagrafiche nel prospetto si può visualizzare :

Il flag "Auto" che ci informa del prelievo automatico dell'anagrafica. In alternativa l'utente può inserire il familiare in modalità manuale tramite l'apposito pulsante "Nuovo" posto al lato della griglia.

Il flag "Escluso" è da barrare manualmente se vogliamo escludere il figlio dal calcolo delle detrazioni TASI.

I mesi vengono proposti in automatico tenuto conto del periodo per il quale è possibile usufruire della detrazione. Se dobbiamo variare tale dato bisogna agire nella sezione centrale della maschera.


La “**Detrazione totale**” viene ripresa in automatico dalla tabella TASI, mentre la casella successiva “**Detrazione**” riporta il valore calcolato dalla procedura tenuto conto dei mesi e della quota. Nella casella “Note” è possibile inserire informazioni varie.

LA GESTIONE DEGLI OCCUPANTI

Nel folder è possibile gestire la somma che gli occupanti dell’immobile devono versare come quota di spettanza, sulla base della delibera comunale.

	Imposta	Detrazione
Girati agli occupanti (R1)	232,530	
Girati agli occupanti (R2)	232,529	

Le rate (R1 e R2) risulteranno compilate come nell’esempio nel momento che abbiamo provveduto a caricare la relativa “Anagrafica Occupanti”.



Dichiarante: 100 LEOPARDI GIACOMO
 Fabbricato: 1
 Immobile: 1 PALAZZO LEOPARDI
 Comune: H211 RECANATI MC 62019
 Indirizzo Completo: PALAZZO LEOPARDI 1

al (RPEP)	al (IMU)	Sez	Foglio	Particell	Sub	Protocol	Anno	Partita C	Sez	Zona	Cat/Cia	Vani/Mq	Sto	Rend.IRPE	Rend.IMU	Valore IMU	Tipo Edificio
Attuale	Attuale		12	111/111	111						A08/02	300,00		54.227,97	54.227,97	9.110.298,96	Normale

Occupanti

Tipo	D/C	Codice	Cognome	Nome	Codice fiscale	Dal	Al	Esc	Manual	Calc.m	Totale Rata 1	Totale Rata 2
							31/12/2014		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Anag.Manuale
 Calcolo Manuale
 I° Rata
 II° Rata

Dichiarante: _____
 Cogn./Denom: _____
 Nome: _____
 Cod.fiscale: _____ Escludi
 Data nascita: _____ Sesso: _____
 Indirizzo: _____
 Città: _____
 CAP: _____ Prov.: _____
 Periodo dal: _____ al: 31/12/2014

Totale da versare: _____

Se non abbiamo necessita di gestire l’occupante, perché provvede in modo autonomo al pagamento, l’utente deve comunque scomputare la rata di spettanza dello stesso. In tale situazione barriamo nel folder TASI il flag “Forza riparto occupanti”, che serve ad esporre le rate, senza gestione dell’” Anagrafica Occupanti”.



Se gestiamo la rata dobbiamo richiamare il prospetto “Anagrafica Occupanti” e caricare le relative informazioni. Le modalità per il momento prevedono:

1. Inserire manualmente i dati.
2. Richiamare un’anagrafica dichiarante già registrata in DIREDD

L'inserimento manuale viene effettuato barrando l'apposito flag. La procedura al riguardo segnala la decisione dell'utente che inibirà di conseguenza il campo codice dichiarante.

Anag.Manuale

Da verificare

Passando in modalita' manuale
verra' azzerato e disabilitato
il campo codice. Confermi?

Si
No
Annulla

GESIMU4

In questa gestione l'utente inserisce i dati manualmente negli appositi spazi, gestisce comunque il calcolo delle rate e produce un'eventuale prospetto in formato pdf da inviare o consegnare in modalità cartacea.

Anag.Manuale

Dichiarante	M								
Cogn./Denom	FOSCOLO								
Nome	UGO								
Cod.fiscale	FSCGUO40E01M140D	Escludi	<input type="checkbox"/>						
Data nascita	01/05/1940	Sesso	M						
Indirizzo	PALAZZO LEOPARDI 1								
Citta'	RECANATI								
CAP	6219	Prov.	MC						
Periodo dal	01/01/2014	al	31/12/2014						

L'inserimento del periodo per default propone l'intero anno, l'utente interviene in modifica laddove necessario, se il periodo è inferiore ai 6 mesi e trattasi quindi di occupanti "temporanei" (esclusi dal pagamento), la procedura rilascia il messaggio di verifica.

Da verificare

Dati incoerenti:
il periodo indicato e' inferiore
a 6 mesi.

OK

GESIMU4

In tal caso l'utente deve eliminare l'anagrafica dalla gestione occupanti, oppure agire con il flag di esclusione. Per eliminare l'anagrafica inserita bisogna agire con il tasto cestino posto a fianco della griglia "Occupanti".

Occupanti											
Tipo	D/C	Codice	Cognome	Nome	Codice fiscale	Dal	Al	Esc.Manuale	Calc.m	Totale Rata 1	Totale Rata 2
M	D		FOSCOLO	UGO	FSCGUO40E01M14	01/01/2014	31/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Se intendiamo invece barrare il flag "Escludi" l'anagrafica viene mantenuta in archivio ma viene esclusa al fine del calcolo della rata.

Il tasto "Nuovo", evidenziato nel riquadro rosso, serve ad inserire ulteriori anagrafiche. Il corretto inserimento di tutti gli occupanti, determina una giusta ripartizione della rata.

Se il periodo inserito è superiore ai 6 mesi, nella parte sinistra della videata si calcolano le rate da versare. L'importo viene evidenziato anche in griglia "Occupanti".

Occupanti

Tipo	D/C	Codice	Cognome	Nome	Codice fiscale	Dal	Al	Esc	Manual	Calc.m.	Totale Rata 1	Totale Rata 2
M	D		FOSCOLO	UGO	FSCGUO40E01M14	01/01/2014	31/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	728,820	728,820

Anag.Manuale

Dichiarante: M
 Cogn./Denom: FOSCOLO
 Nome: UGO
 Cod.fiscale: FSCGUO40E01M140D
 Data nascita: 01/05/1940
 Indirizzo: PALAZZO LEOPARDI 1
 Città: RECANATI
 CAP: 6219
 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

	I° Rata	II° Rata
<input type="checkbox"/> Calcolo Manuale		
Abitazione Principale	728,820	728,820
Pertinenza Ab.Principale		
Detrazione		
Altri Fabbricati		
Rurali Strumentali		
Detrazione Altri		
Totale da versare	728,820	728,820

Conferma Varia pag.ind Uscita

Se inseriamo più occupanti le rate saranno suddivise in base al numero dei soggetti spettanti il pagamento della TASI.

Occupanti

Tipo	D/C	Codice	Cognome	Nome	Codice fiscale	Dal	Al	Esc	Manual	Calc.m.	Totale Rata 1	Totale Rata 2
M	D		FOSCOLO	UGO	FSCGUO40E01M14	01/01/2014	31/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	364,410	364,410
M	D		MANZONI	ALESSANDRO	MNZLSN85C07F20	01/01/2014	31/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	364,410	364,410

Anag.Manuale

Dichiarante: M
 Cogn./Denom: MANZONI
 Nome: ALESSANDRO
 Cod.fiscale: MNZLSN85C07F205D
 Data nascita: 07/03/1985
 Indirizzo: PALAZZO LEOPARDI 1
 Città: RECANATI
 CAP: 62019
 Periodo dal: 01/01/2014 al: 31/12/2014

	I° Rata	II° Rata
<input type="checkbox"/> Calcolo Manuale		
Abitazione Principale	364,410	364,410
Pertinenza Ab.Principale		
Detrazione		
Altri Fabbricati		
Rurali Strumentali		
Detrazione Altri		
Totale da versare	364,410	364,410

Conferma Varia pag.ind Uscita

Il flag "Calcolo Manuale" permette di intervenire in modifica dell'importo delle rate automatiche. La selezione rilascia il seguente alert di gestione. Segue l'esposizione della scelta nella relativa colonna della griglia occupanti.

Da verificare

Passando in modalita' manuale verranno abilitati gli importi delle rate. Confermi?

Si No Annulla

GESIMU4

Esc	Manual	Calc.manu.	Totale Rata 1	Totale Rata 2
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	728,820	728,820

<input checked="" type="checkbox"/> Calcolo Manuale	I° Rata	II° Rata
Abitazione Principale	728,820	728,820

Per ritornare alla modalità di calcolo automatico basta togliere il flag "Calcolo Manuale", puntualmente un messaggio avverte che le modifiche manuali sono cancellate e si ricalcola in automatico gli importi.

L'utente deve ricordare che la percentuale dell'occupante è legata alla quota di possesso del dichiarante, il calcolo della rata che si effettua, nel caso la quota del proprietario risulti inferiore al 100 %, potrebbe risultare parziale. Se gestiamo tutti i proprietari, l'anagrafica occupanti deve essere replicata su tutti i dichiaranti gestiti in DIREDD. Ognuno calcola quindi la quota di spettanza dell'occupante, in base alla percentuale di possesso.

Se non gestiamo l'altro proprietario, calcoliamo la nostra quota e informiamo dell'opportuna integrazione da effettuare sulla rata occupante. L'occupante deve infatti pagare la TASI sulle quote fornite da tutti i proprietari.

Per consegnare all'occupante un prospetto con la quota da versare è possibile agire sull'icona pdf presente nella griglia "Occupanti".

Occupanti												
Tipo	D/C	Codice	Cognome	Nome	Codice fiscale	Dal	Al	Esc	Manual	Calc.manu	Totale Rata 1	Totale Rata 2
M	D		FOSCOLO	UGO	FSCGU040E01M14	01/01/2014	31/12/2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	728,820	

Spett.le
FOSCOLO UGO
PALAZZO LEOPARDI 1
6219 RECANATI MC

Oggetto: TASI

Come previsto dalle norme di legge vigenti in materia di TASI, Le/Vi comunico che la quota parte a Suo/Vostro carico dell'imposta in oggetto, relativa all'unità immobiliare da Lei/Voi condotta in locazione in 62019RECANATI PALAZZO LEOPARDI 1 Categoria catastale A08 classe 02, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014, è pari a:

€ 728,820 per la prima rata scadente in data 15/06/2014
€ 728,820 per il saldo scadente il 16/12/2014

da versare a mezzo modello F24.

A seguire si dettaglia la ripartizione del calcolo effettuata in base alla percentuale stabilita dal comune di spettanza del conduttore pari a 20,00 %:

Tipologia	Cod.tributo	I rata		II rata	
		Imposta	Detrazione	Imposta	Detrazione
Abit principale	3958	728,820		728,820	
Altri Fabbricati	3961				
Rurali strum.	3959				


Restando a sua disposizione per qualsiasi chiarimento,

Cordiali saluti.


Firma
LEOPARDI GIACOMO

data 31/05/2014


Se all'interno del nostro DIREDD è già presente un'anagrafica dichiarante, che corrispondente all'occupante, possiamo effettuare il prelievo automatico della stessa attraverso la scelta del relativo modello dichiarativo.



Per poter prelevare l'anagrafica è necessario cliccare sull'apposita lente, di fianco al campo "Dichiarante". Che si può gestire in assenza del flag "Anagrafica Manuale".




La scelta codifica la prima casella con 4 e nella successiva il codice dichiarante; questo se il prelievo avviene da un modello 740. Se il prelievo avviene nel modello 750 la prima casella si codifica con 5, la codifica è 6 per il modello 760.



"Modello 740" – GESIMU4


Il dichiarante ora agganciato all'anagrafica occupanti, può gestire il calcolo della propria quota nel programma di gestione dell'IMU, nella apposita sezione creata.



Tale gestione viene descritta in dettaglio nell'espone il calcolo dell'imposta.

NOTA BENE :

Per gestire un'anagrafica dichiarante ai soli fini IMU/TASI , è presente il flag in gestione anagrafica 740 (ANA740), nel folder Versamento/Telematico, riquadro "Preferenze di gestione".



CALCOLO DELLA TASI

Nell'ottica di agevolare i lavori, si è pensato di gestire il calcolo dell'imposta, eseguendo le stesse operazioni che si sono imparate per il calcolo dell'IMU. Quindi l'operatività è la stessa e si sviluppa dallo stesso menù.

- ▼ Unico Persone Fisiche
 - ▶ Tabelle
 - ▶ Gestioni
 - ▶ Stampe e telematico
 - ▼ I.M.U./T.A.S.I.
 - ▼ Gestione
 - Calcolo IMU/TASI
 - Gestione IMU/TASI
 - Gestione comuni

Nel "Calcolo" si può selezionare la modalità. Nelle eventualità che i calcoli IMU sono consolidati si può scegliere di elaborare solo la TASI.

CALCOLO

Elabora IMU
 Elabora TASI
 Elabora IMU + TASI

Nella Gestione è invece prevista l'apposita cartella TASI.

- ▼ TASI
 - Ricalcolo
 - Gestione Versamenti
 - Gestione Occupanti

Come già usata per l'IMU, l'operazione di "Ricalcolo" esegue il comando per il solo dichiarante selezionato. Si gestisce quindi in ogni operazione di modifica dei componenti di sviluppo dell'imposta.

La Gestione dei versamenti permette l'accesso al riepilogo dei calcoli che viene scisso in tutti i comuni di competenza. La visualizzazione della maschera è la stessa utilizzata per l'IMU. Non ci soffermiamo quindi sulla lettura dei Tributi.

Dichiarante		100 LEOPARDI		GIACOMO		Codice fiscale		LPRGCM75H29H211V	
Comune	CAP	Acconto	di cui Rawediti	Saldo	di cui Rawediti	Alq.			
F205 MILANO	MI	35,000	F24	35,000	F24	C			
H211 RECANATI	MC 62019	7.052,000	F24	7.052,000	F24	C			


Versamento Suddiviso Giugno Dicembre

I* Rata		II* Rata	
[3960] A.Fabbricabili	<input type="checkbox"/> Variato	[3958] Abitazione Principale	<input type="checkbox"/> Variato
[3958] Abitazione Principale	<input type="checkbox"/> Variato	[3961] Altri Fabbricati	<input type="checkbox"/> Variato
[3961] Altri Fabbricati	<input type="checkbox"/> Variato 1 34,880	[3959] Rurali Strumentali	<input type="checkbox"/> Variato
[3959] Rurali Strumentali	<input type="checkbox"/> Variato		
Detrazione Abitazione Principale			
Detrazione Altri Fabbricati			
TASI Dovuta	<input type="checkbox"/> F24 Precompilato	TASI Dovuta	<input type="checkbox"/> F24 Precompilato
TASI da Versare	<input type="checkbox"/> Inviato 35,000	TASI da Versare	<input type="checkbox"/> Inviato 35,000
	15/06/2014 35,000		15/12/2014 35,000
Rawedimento	<input type="checkbox"/> < Vers.termini Imposta Sanz/Inter.	Rawedimento	<input type="checkbox"/> < Vers.termini Imposta Sanz/Inter.
TOTALE		TOTALE	

Selezionando il singolo comune e premendo il tasto "Invio", si possono attivare i tasti di gestione.




Il tasto "Funzioni" esegue il rivedimento operoso, il tasto "Importi in F24" permette di visualizzare il dettaglio del tributo che viene riportato nel modello di pagamento, il Tasto "Versamento da Locaz." espone il dettaglio dell'imposta che si versa da occupante e che si sviluppa dall'apposita gestione che vediamo di seguito. Il tasto "Varia" permette di modificare le rate calcolate.




In questa sezione vengono gestiti i dati dei soggetti passivi di imposta, in qualità di occupanti dell'immobile. La sezione viene compilata in base alle informazioni in possesso dell'utente.

Se abbiamo gestito l'aggancio del dichiarante all'interno del fabbricato perché gestiamo anche il proprietario, la tabella risulta compilata in automatico con i dati del possessore dell'immobile e le relative rate TASI.



Il flag "Importo calcolato su % proprietà inferiore a 100" restituisce l'informazione discussa nel folder TASI, se il proprietario non possiede l'intera quota, la rata riportata è parziale. Il valore risulterebbe pieno in caso di gestione in anagrafica di tutti i dichiaranti proprietari dell'immobile.

La gestione del calcolo nella qualità di occupante può essere effettuato anche nel caso **abbiamo ricevuto i dati catastali** dell'immobile occupato. La scelta può attivarsi attraverso il tasto "Nuovo" posto alla destra della griglia "Elenco locazioni per occupante".



Successivamente è possibile entrare in gestione **manuale** del proprietario e calcolare poi la TASI.

Cogn./Denom	M <input type="text"/>	Abitazione Principale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome	MANZONI	Pertinenza Ab.Princ.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod.fiscale	ALESSANDRO	Detrazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Comune	MNZLSN85E03F205X	Altri Fabbricati	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>
Periodo dal	H211 <input type="text"/> RECANATI	Rurali Strumentali	<input type="text"/>	<input type="text"/>
al	01/01/2014 <input type="text"/>	Detrazione Altri	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	31/12/2014 <input type="text"/>	Totale da versare	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Inviato	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <
		Importo calcolato su % proprietà inferiore a 100	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <

Selezionata la casella di riferimento, il tasto "F5 Calcolo TASI" apre una gestione di sviluppo del valore.

Cod.comune		Immobile storico		Periodo		N.Occupanti		Tipologia TASI	
H211 <input type="text"/> RECANATI		<input type="checkbox"/> <		dal 01/01/2014 al 31/12/2014		1		N <input type="text"/> Ordinaria	
Sezione	Zona	Zona bis	Categoria	Classe	Vani/Mq	Rendita			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	A02 <input type="text"/>	1	4,00	413,17			
Rendita		% Riv.		Moltiplicatore		Valore			
413,17	X	5,00	X	160	=	69.412,56			
Totale		Quota		Spettante	I° Rata	II° Rata			
55,53	X	15,00	=	8,33	4,165	4,165			

Le informazioni da indicare ai fini del calcolo sono evidenti, ricordiamo che se **sono più occupanti** bisogna indicarlo ai fini di suddividere la rata di spettanza. Il campo "Tipologia TASI", per default viene impostato a N, ma l'uso dello stesso equivale al campo tipologia presente e discusso in anagrafica, nei dati soggettivi dell'immobile. Il prospetto di calcolo è evidenziato dall'apposito flag.


<input checked="" type="checkbox"/> Prospetto calcolo Tasi	I° Rata	II° Rata
Abitazione Principale	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pertinenza Ab.Princ.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Detrazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri Fabbricati	<input type="text" value="4,165"/>	<input type="text" value="4,165"/>
Rurali Strumentali	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Detrazione Altri	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale da versare	<input type="text" value="4,165"/>	<input type="text" value="4,165"/>
Inviato	<input type="checkbox"/> <	<input type="checkbox"/> <

Se riceviamo l'importo TASI e dobbiamo solamente gestire il modello F24, possiamo operare con **inserimento manuale della rata che si può operare direttamente all'interno del campo**. La gestione della rata manuale prevede comunque l'inserimento del codice comune al fine di generare correttamente il tributo in F24.

Dichiarante	M		Abitazione Principale		
Cogn./Denor			Pertinenza Ab.Princ.	120,000	
Nome			Detrazione		
Cod.fiscale			Altri Fabbricati		
Comune	H211	RECANATI	Rurali Strumentali		
Periodo dal	01/01/2014		Detrazione Altri		
al	31/12/2014		Totale da versare	120,000	
			Inviato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nella Gestione dei versamenti TASI le rate generate dalla "Gestione Occupante", vengono espone nel tasto "Versamenti da locazione" che si visualizza entrando in gestione del comue. Questi importi si sommano ad eventuali altri versamenti dovuti.

Nella Gestione sono poi presenti stampe di servizio al fine di consegnare e archiviare i calcoli effettuati, oppure generare le lettere per gli occupanti.



Nelle stampe di servizio a menù generale vengono gestite tutti i documenti utili e disponibili in elaborazioni massive.

